



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COPIA

REGISTRO ORDINANZE

Numero	Data
108	12-10-2026

OGGETTO:	DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO. POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2026-2027
-----------------	---

IL SINDACO

Visto

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI3502 del 5/08/2020, che normano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva stabilendo che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito - nella zona climatica E cui appartiene il Comune di Agrate Brianza - dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00;

Preso atto

- che il Comune di Agrate Brianza ricade nella zona climatica E e che, al di fuori del periodo ordinario di esercizio, è comunque consentita l'accensione degli impianti fino a un massimo di 7 ore giornaliere in presenza di condizioni climatiche che ne giustificano l'utilizzo;

Richiamati:

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

- la DGR XII/2634 del 24.06.2024 la quale prevede un coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio rispetto a quanto previsto per la zona climatica E del territorio regionale;

- le previsioni delle temperature medie giornaliere nel periodo compreso tra il 15.10.2024 ed il 21.10.2024, riferite alla zona climatica "E", sottozona "5", elaborate da ARPA Lombardia, nell'ambito del servizio denominato "Temperature Lombardia", istituito per prestare supporto ai Sindaci lombardi nelle valutazioni inerenti all'opportunità di adottare misure in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.

Considerato che:

- gli impianti termici a uso civile rappresentano una non trascurabile fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, pertanto una riduzione del periodo di funzionamento per la climatizzazione invernale è da ritenersi misura idonea al contenimento delle emissioni nocive;

- accanto alla volontà di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera si intende adottare misure che siano di supporto alla riduzione delle voci di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, correlate ai consumi energetici.

Visti pertanto:

- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il paragrafo 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- l'art. 27 della Legge Regionale n.24/2006;
 - Il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- la DGR XII/2634 del 24.06.2024;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

- Il posticipo dell'accensione ordinaria degli impianti termici a combustione destinati al riscaldamento degli ambienti al 22 Ottobre 2026.
- Il mantenimento delle temperature massime di esercizio:
 - 18°C ± 2°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19°C ± 2°C per tutti gli altri edifici.

INFORMA

1. Che a decorrere dal 22 Ottobre 2026 e fino al 15 aprile 2027, gli impianti potranno essere attivati per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, anche frazionate nell'arco della giornata.
2. Che al di fuori del periodo di accensione indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, gli impianti potranno comunque essere attivati per un massimo di 7 ore giornaliere.

DISPONE

- Che la presente ordinanza non si applica:
 - agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori, anziani o disabili, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- la diffusione dell'ordinanza mediante i canali di comunicazione dell'Ente.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia, Ing. Salvatore Comi.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D. Lgs. 2 luglio 2010 n.104), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971)

IL SINDACO
Sironi Simone